

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 E CONFERMA TARIFFE 2019 PER L'ANNO 2020.

Illustra l'Assessore Frasca,

Discute il Consigliere Brunasso Cassinino;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- L'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- I criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- L'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATI:

- La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738”*
- L'Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell'Art.1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui “gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- L'art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/05/2020 ad oggetto “Approvazione tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2020 – Art. 107, Comma 5 D.L.18/2020 Convertito in Legge 24/04/2020, n. 27” per mezzo della quale sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe TARI applicate nell’anno 2019 ai sensi del richiamato art.107, comma 5, del D.L. 18/2020;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 ottobre 2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):

- Deliberazione n. 443/2019 recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021*”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- Deliberazione n. 444/2019 recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;
- Deliberazione n. 52/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A della succitata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2020;

CONSIDERATO che, a seguito della citata Delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, la quale incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio “*chi inquina paga*”, sancito dall’[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette

all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

DATO ATTO che:

- Il Comune di Valperga ha inoltrato al Consorzio Canavesano Ambiente, quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il Consorzio Canavesano Ambiente, quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite mail, il Piano Finanziario relativo all'esercizio 2020, pari ad Euro 503.929,00 approvato dall'Assemblea, unitamente alle relazioni di accompagnamento del Consorzio Canavesano Ambiente, nonché alla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante, quale parte integrante e sostanziale della medesima;

CONSIDERATO che:

- Per l'anno 2020 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal Consorzio Canavesano Ambiente pari a Euro 503.929,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad Euro 225.546,00 pari al 44,76% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad Euro 278.384,00 pari al 55,24% del totale dei costi;

RITENUTO Di confermare le tariffe TARI 2019 per l'anno 2020, il cui gettito è stimato in Euro 464.048,88;

Richiamato l'articolo 107 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Ritenuto quindi procedere a quanto previsto dall'articolo 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 "Cura Italia";

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e all' art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificati ed integrati dalla legge 213/2012;

Con la presente votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti	n. 13
astenuti	n. 1 (Buffo)

Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 3 (Covassin, Arimondo, Brunasso Cassinino)

DELIBERA

1. Di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare:
 - il Piano Finanziario per l'anno 2020 per il Comune di Valperga (allegato 1), presentato dal Consorzio Canavesano Ambiente in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Valperga come riportati nel corpo del presente provvedimento.
 - La relazione redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente;
 - Relazione di Accompagnamento (art. 6 delibera Arera 443/2020)
 - Relazione per il superamento del limite annuale di crescita delle entrate (art. 4 delibera Arera n. 443/2019)
 - La relazione di validazione del Pef 2020 del consorzio Consorzio Canavesano Ambiente
3. Di confermare le tariffe TARI 2019 per l'anno 2020, il cui gettito è stimato in Euro 464.048,88
4. Di stabilire che la differenza tra i costi previsti dal PEF 2020 e l'ammontare complessivamente tariffato per l'anno 2020 con l'utilizzo delle tariffe relative all'anno 2019, pari a Euro 39.880,12, verrà ripartita sul triennio 2021-2022-2023.

SUCCESSIVAMENTE, con successiva votazione espressa in forma palese:

Presenti n. 13
astenuti n. 1 (Buffo)
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 3 (Covassin, Arimondo, Brunasso Cassinino)

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Del che si è redatto il presente verbale e in data 31/01/2021 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Walter Giuseppe SANDRETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Dott. Gerardo BIROLO
